

Oggetto Proroga affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 – periodo 01/04/2021-30/04/2021 - CIG ZA32FC0E6D

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale

Decisione

Il Responsabile dell'UO "Giuridico, Contratti e Personale", Antonio Camposeo, nell'ambito della propria competenza¹ determina di:

1. prorogare per il periodo 01/04/2021-30/04/2021 l'affidamento disposto con determinazione n. 701 del 14/12/2020 a favore della società GI ONE S.p.A.– P.I. e C.F. 11940290015 – con sede legale in STRADALE SAN SECONDO, 96 - 10064 PINEROLO (TO) avente ad oggetto i servizi inerenti l'applicazione degli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., per i motivi dettagliati in motivazione;
2. integrare gli impegni di spesa assunti con la citata determinazione n. 701/2020 per complessivi € 704,72, dando atto che la spesa impegnata a favore della società GI ONE S.p.A.– P.I. e C.F. 11940290015, relativa ai servizi inerenti l'applicazione degli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (CIG ZA32FC0E6D), a seguito dell'integrazione di cui al precedente punto 1, è pari a complessivi € 1.972,24, come meglio dettagliato in Applicazione.
3. di ridurre ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. gli stanziamenti del capitolo 530/113 e 530/213 del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021, di un importo rispettivamente pari a € 135,83 e di € 221,67 con contestuale variazione in aumento dello stanziamento del capitolo 530/118 e 530/218, del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021, per i medesimi rispettivi importi.

Motivazione

L'Agenzia, per soddisfare il fabbisogno di servizi relativi agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., a seguito della determinazione n. 522/2016 aveva aderito Convenzione "*Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3*" aggiudicata per il Lotto 1 Piemonte all'RTI costituito tra la Società ExitOne S.p.A., in qualità di mandataria capo-gruppo, e Studio Alfa s.r.l. (in data 12/12/2018 la CONSIP pubblicava sul sito acquistinretepa.it il nulla osta al subentro della società GI ONE S.p.A. -P.I. e C.F. 11940290015- nella situazione giuridica di EXITONE).

Ai sensi dell'articolo 3.2 del Capitolato della Convenzione, con il primo ordinativo si era determinata in tre anni la durata del contratto attuativo in adesione e dei successivi atti aggiuntivi; pertanto il 14/11/2019 hanno avuto termine gli affidamenti effettuati dall'Agenzia per i servizi aggiuntivi ordinabili nell'ambito della predetta Convenzione.

In data 8/10/2018 è stata aggiudicata al Rti Sintesi S.p.a. – Adecco Formazione S.r.l. – Archè S.C.a.r.l. – CSA Team S.r.l. – Nier Ingegneria S.p.a. – Projit S.r.l. la Convenzione

Gestione Integrata Sicurezza ed. 4; la CONSIP poi aveva pubblicato sul sito acquistinretepa.it un comunicato con il quale si informava che in data 27/09/2019, in ottemperanza al decreto monocratico del 25/09/2019 nn. 4821/2019 del Consiglio di Stato, era stata sospesa l'attivazione del Lotto 1, di interesse dell'Agenzia.

Per tali ragioni, l'Agenzia con nota prot. 10721/2019 del 31/10/2019 aveva chiesto alla società GI ONE SPA di predisporre un preventivo per garantire per 6 mesi, decorrenti dal 15/11/2019, i servizi a canone e i servizi puntuali di cui l'Agenzia necessitava².

La società GI ONE SPA, sulla base della richiesta di preventivo, aveva quotato i servizi con preventivo acquisito a protocollo³.

Le quotazioni dei servizi erano risultate congrue in quanto erano in linea con i prezzi per i servizi già ordinabili nell'ambito della Convenzione "*Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3*" e dunque con determinazione 652 del 07-11-2019 l'Agenzia aveva affidato i predetti servizi per un periodo di 6 mesi decorrenti dal 15-11-2019.

Nel frattempo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01321/2020 pubblicata lo scorso 21 febbraio 2020, dichiarava inefficace a far data dalla relativa stipula, la "Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le PA" ed. 4 (SIC 4) – lotto n. 1, stipulato tra Consip S.p.A. e RTI Sintesi S.p.A..

Nelle more che venisse definita l'attivazione del Lotto 1 della Convenzione Gestione Integrata Sicurezza ed. 4, l'Agenzia ha chiesto alla società GI ONE SPA di confermare il precedente preventivo al fine di garantire per ulteriori 6 mesi i servizi occorrenti ad adempiere agli obblighi di cui al citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

La società GI ONE SPA, con nota acquisita a protocollo⁴, ha trasmesso il preventivo con cui confermava i prezzi dei servizi a canone già offerti per il precedente periodo di affidamento e con nota successiva⁵ ha trasmesso il preventivo di conferma dei prezzi anche per i servizi alla persona una tantum e i servizi extra canone.

Sulla base dei preventivi, l'Agenzia con determinazione n. 334 del 16-06-2020 ha affidato i servizi a canone per il periodo dal 16-06-2020 al 15-12-2020 e con determinazione n. 556 del 07-10-2020 ha acquistato servizi extra canone e servizi una tantum necessari in relazione al medesimo periodo.

Nel frattempo la CONSIP ha pubblicato sul sito acquistinretepa.it un comunicato con il quale informava, per quanto di interesse dell'Agenzia, che in data 6 novembre 2020 il lotto 1 (riferito al Piemonte) della Convenzione Gestione Integrata Sicurezza ed.4 era stato aggiudicato in via definitiva efficace al seguente fornitore:

Rti Sintesi S.P.A. – Sintesi Sanità S.R.L. - Adecco Formazione S.R.L. – Archè S.C.A.R.L. – Csa Team S.R.L. – Nier Ingegneria S.P.A. – Projit S.R.L.

Nel comunicato veniva precisato che presumibilmente il lotto sarebbe stato attivato entro il primo trimestre 2021.

Nelle more dell'attivazione del lotto, essendo necessario provvedere a garantire i servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 a decorrere dal 16-12-2020, l'Agenzia con determinazione n. 701 del 14/12/2020 ha affidato alla società GI ONE SPA i servizi di sicurezza sul lavoro per il periodo dal 16/12/2020 fino al 31/03/2021 sulla base di un preventivo⁶ che confermava i prezzi del precedente affidamento.

Nel mese di febbraio 2021 è stato attivato il lotto 1 (riferito al Piemonte) della Convenzione Gestione Integrata Sicurezza ed.4 e l'Agenzia ha iniziato il processo di adesione alla Convenzione mediante l'inoltro alla società Sintesi SpA (in RTI), fornitore in Convenzione, della richiesta preliminare di fornitura (RPF)⁷. In data 23/03/2021 è stato effettuato il sopralluogo da parte del fornitore ed ora l'Agenzia è in attesa di ricevere il Piano dettagliato delle attività ossia il documento contenente la formalizzazione del preventivo dei servizi offerti in convenzione.

Dovendo provvedere a garantire i servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 per il periodo successivo al 31/03/2021 e sino all'effettiva erogazione dei servizi da parte del fornitore in convenzione Consip, che presumibilmente dovrebbe decorrere dal prossimo mese di maggio 2021, l'Agenzia ha richiesto alla società GI ONE Spa la disponibilità a proseguire i servizi per l'ulteriore periodo 01/04/2021-30/04/2021 a prezzi confermati.

Avendo ricevuto dalla società disponibilità in tal senso⁸, l'Agenzia ritiene di prorogare l'affidamento in corso con la società GI ONE Spa, integrando gli impegni assunti con la citata determinazione n. 107/2020 per complessivi € 704,72 come meglio dettagliato in applicazione.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191⁹.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 130 della l. 145/2018, le prestazioni del presente affidamento sono state affidate non utilizzando gli strumenti del mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. in quanto la spesa è inferiore ad € 5.000,00. In ogni caso, tutte le comunicazioni relative al presente affidamento vengono effettuate a mezzo elettronico.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale¹⁰ dell'Agenzia.

Applicazione

Gli impegni di spesa assunti con determinazione 701/2020 sui codici Macroaggregati del Bilancio 2020, 2021 e 2022¹¹ per complessivi € 1.267,52, sono integrati per € 704,72 nel seguente modo¹²:

annualità Bilancio	Importo impegno	Numero impegno	integrazione Impegno	Impegno definitivo	codice gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11					
					Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.	
2020	€ 39,85	2020/890	€ 0,00	€ 39,85	530	113	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	10	1	1	103	U.1.03.02.13.999	
	€ 65,01	2020/891	€ 0,00	€ 65,01		213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL						2
2021	€ 239,08	2021/144	€ 79,69	€ 318,77		113	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO						1
	€ 390,08	2021/145	€ 130,03	€ 520,11		213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL						2
2020	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		118	SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO		1				
	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		218	SERVIZI SANITARI - TPL		2				
2021	€ 202,73	2021/146	€ 188,10	€ 390,83		118	SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO		1				
	€ 330,77	2021/147	€ 306,90	€ 637,67		218	SERVIZI SANITARI - TPL		2				
€ 704,72					€ 1.972,24					TOTALE			

Al fine di provvedere all'acquisizione dei predetti servizi è necessario integrare la disponibilità per l'anno 2021 dei capitoli di spesa 530/118 e 530/218 con un importo di

rispettivamente di € 135,83 e di € 221,67. A tal fine si procede con una contestuale riduzione degli stanziamenti del capitolo 530/113 (-€ 135,83) e del capitolo 530/213 (-€ 221,67) del Bilancio 2020, 2021 e 2022, annualità 2021¹³.

L'esigibilità dell'obbligazione riferita all'impegno di spesa assunto avverrà entro il termine di ciascuno degli anni di imputazione.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2022-2023, trova applicazione l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 aprile 2021¹⁴.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a. tassativamente regolate dalla legge;

b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

L'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto nei limiti delle predette disposizioni di legge tenuto conto della non suscettibilità di pagamento frazionato in dodicesimi.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria¹⁵.

Il Responsabile dell'U.O. Giuridico,
Contratti e Personale
Antonio Camposeo

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 31 marzo 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di Determinazione n. 41 del servizio - GIURIDICO, CONTRATTI, PERSONALE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 31 marzo 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ Con Determinazione n. 242 del 30/04/2019, il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito dei propri poteri (Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia, art 29 del vigente Regolamento di contabilità), ha attribuito al Sig. Antonio Camposeo la posizione organizzativa denominata "Responsabile dell'U.O. Giuridico, contratti e personale". Alla posizione organizzativa, con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi strumentali alle funzioni dell'Agenzia, con assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni capitoli e articoli, è delegata l'adozione dei seguenti provvedimenti finali:

– determinazione a contrarre e adozione dei correlati provvedimenti di spesa;
– stipula dei contratti.

² La definizione dei servizi è avvenuta sulla base dei servizi attivati a seguito dell'Adesione dell'Agenzia alla Convenzione "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3" e sulla base delle stime di eventuali esigenze di servizi puntuali correlati all'assunzione o acquisizione in comando di nuovo personale.

³ Prot. Ag. 10780 del 04/11/2019

⁴ Prot. Ag 4873-2020 del 16-06-2020

⁵ Prot. Ag. n. 8116 del 01/10/2020

⁶ Prot. Ag. n. 10513 del 14/12/2020

⁷ Prot. Ag. n. 2612 del 15/03/2021

⁸ Prot. Ag. n. 3084 del 30/03/2021

⁹ "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

¹⁰ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

¹¹ Il bilancio 2020-2021-2022 è stato approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 1/2020 del 20/05/2020

¹² Il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 è stato approvato con deliberazione del CdA n. 14 del 19/06/2020

¹³ Secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 – punto 8.13), nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile, per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. Tali variazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato) e possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio di competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

¹⁴ L'art. 106, comma decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre. Con successivo DM 13/01/2021 del Ministro dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è differito al 31 marzo 2021. Con l'art. 30, comma 4 del DL 41/2021 il termine è stato differito al 30/04/2021

¹⁵ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia della mobilità piemontese. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.